

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

n.p.	Impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Normale gestione delle superfici agricole	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
A) Produzione e valorizzazione di prodotti di qualità				
1	Mantenimento dell'agroecosistema naturale salvaguardare o creare in aree aziendali siepi, alberature, zone umide, muretti a secco, ecc. In generale ad essi dovrà essere destinata una superficie non inferiore al 5% della SAU, privilegiando le specie autoctone. Negli impianti di colture perenni esistenti tale superficie potrà essere ridotta al 3%;	Reg. 1306/2013 - BCAA 7 (DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 4.4): Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.	Nella pratica agricola ordinaria non vengono destinate aree aziendali (siepi, alberature, ecc.) finalizzate a innalzare il livello di biodiversità, ad eccezione delle realtà ove si partecipa agricoltura biologica	
2	Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti - <u>negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%</u> per le colture erbacee possono essere effettuate esclusivamente la minima lavorazione e la semina su sodo. Per le colture arboree sono ammesse solo in fase di impianto lavorazioni localizzate o finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto precedente, mentre nella gestione ordinaria è consentito esclusivamente l'inerbimento, gestito mediante sfalci, anche con vegetazione spontanea; - <u>negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%</u>, in aggiunta alle tecniche di cui al punto precedente, sono consentite lavorazioni superficiali ad una profondità massima di 30 cm e rippature;	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine: Le lavorazioni del terreno devono essere eseguite in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Per le zone SIC e ZPS è fatto divieto di ricorrere allo sfalcio o alle lavorazioni superficiali equivalenti per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il divieto di sfalcio per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto. E' comunque fatto obbligo di realizzare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Reg. 1306/2013 - BCAA 4 (DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 1.2): Copertura minima del suolo a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:	Nella gestione ordinaria del suolo vengono eseguite normali lavorazioni del terreno in numero non inferiore a 4-5 interventi annui. Normalmente anche appezzamenti in pendenza vengono lavorati meccanicamente, ove le condizioni lo consentono, seppure con un numero minore di interventi, e comunque evitando lavorazioni nel periodo invernale.	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

	- è obbligatoria la realizzazione di solchi acqual temporanei sui terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, fatte salve le deroghe e gli impegni alternativi previsti dalla D.G.R n. 1783 del 6/08/2014, salvo deroghe. - <u>nelle aree di pianura</u>, con esclusione delle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), è consigliata per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale.	• assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio • in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.). Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative oliveti Eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno; vigneti Eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante pluriennale, tale da danneggiare le piante, da eseguirsi almeno una volta l'anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno	Diffuso è anche il ricorso alla tecnica del diserbo per la gestione delle erbe infestanti;	
3	Fertilizzazione: - Analisi del suolo effettuate almeno una volta in 5 anni. - Utilizzo di un piano di fertilizzazione aziendale annuale o in alternativa utilizzo le schede a dose standard per coltura.	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE concernente utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 3). Oltre agli obblighi amministrativi, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 prevede che si possono utilizzare fanghi: - sottoposti a trattamento; -idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno; - esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente; - nel rispetto dei quantitativi limite triennali. Non si possono utilizzare fanghi: - su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5); -su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento; - su terreni destinati all'orticoltura e	Nella gestione ordinaria non viene fatto uso di un piano di fertilizzazione aziendale annuale; la fertilizzazione viene effettuata basandosi su esperienze consolidate, non tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno ed esigenze nutrizionali della coltura praticata. Per le colture arboree, in regime non irriguo, normalmente si utilizzano concimi chimici, distribuiti in un'unica soluzione nel periodo autunno-	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

		frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree. E' vietato l'utilizzo e spandimento dei fanghi di depurazione proveniente dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agro-alimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ricadenti all'interno delle zone ZPS. Reg. 1306/2013 - DGR n. 1788 del 1.10.2013 Adozione del Programma di Azione Nitrati - Obblighi: apporto massimo di azoto 170 Kg/ha anno nelle aree vulnerabili ai nitrati; Reg. 1306/2013 - CGO1 Art 4 e 5 (DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. A seguito della approvazione del Piano di azione, adottato con DGR n. 1788 del 1/10/2013, gli impegni da rispettare saranno quelli ivi descritti. Reg. 1306/2013 - BCAA 1 (DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 5.2) a) Divieti di fertilizzazioni L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica: - si intende rispettato con limite di tre metri - si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione. Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.	invernale. In regime irriguo l'apporto dei concimi viene frazionato in 2 interventi prima della ripresa vegetativa. Generalmente viene effettuata un somministrazione in copertura durante il periodo primaverile estivo con concimi prevalentemente azotati, distribuiti anche mediante l'impianto irriguo Per le colture erbacee la distribuzione dei concimi fosfatici e potassici viene effettuata all'impianto negli anni successivi, al risveglio vegetativo. La distribuzione del l'azoto viene effettuata dal risveglio vegetativo in più riprese (2-3 interventi mediamente).	
4	Avvicendamento culturale: per le colture orticole pluriennali è necessario un intervallo di	//	Ordinariamente non si rispettano intervalli di	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

	rotazione minimo di almeno due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore.		rotazione superiori ad una annata agraria	
5	Irrigazione: - utilizzo e registrazione su apposite schede dei dati termopluviometrici aziendali; in alternativa utilizzo dei dati della rete agrometeorologica regionale, <i>(sono esentati dalla registrazione di questo dato le aziende con SAU inferiore all'ettaro e quelle dotate di impianti di microirrigazione)</i> - utilizzo di metodi di distribuzione irrigua efficienti (irrigazione a goccia, microirrigazione, subirrigazione, pioggia a bassa pressione, ecc.) - in caso di presenza sul territorio di sistemi di distribuzione collettivi che impediscano l'utilizzo dei metodi efficienti irrigui, è ammessa l'irrigazione a scorrimento e aspersione, a condizione che vengano registrate in apposite schede, per ogni intervento, la data e il volume di irrigazione <i>(per le sole aziende di superficie aziendale inferiore ad 1 ha può essere indicato il volume di irrigazione distribuito per l'intero ciclo colturale prevedendo in questo caso la indicazione delle date di inizio e fine irrigazione)</i>; - È consigliabile adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione; - Analisi chimiche e batteriologiche delle acque ad uso irriguo almeno una volta in 5 anni.	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Reg. 1306/2013 - BCAA 5 (DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 1.1): Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.	La gestione aziendale dell'irrigazione, con particolare riferimento ai volumi utilizzati e periodi, avviene su base empirica e tradizione consolidata, non tenendo conto delle variazioni della disponibilità di acqua nel suolo e delle effettive esigenze idriche della coltivazione.	
6	Gestione della pianta Olivo Almeno un intervento di potatura ogni due anni e eliminazione dei succhioni nell'anno in cui non è previsto l'intervento cesorio Olivi secolari: almeno un intervento di potatura ogni 4 anni ed eliminazione dei succhioni e polloni ogni anno Vite da tavola	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative per gli oliveti: - Potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni. - Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei	Olivo In funzione delle diverse tipologie olivicole che caratterizzano la regione, si adottano nella normale gestione degli oliveti turni di potatura diversi a seconda degli areali di coltivazione. Negli areali	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

	La potatura invernale annuale. Potatura primaverile da eseguirsi prima della fioritura. Sfogliatura Drupacee In fase produttiva un intervento di potatura annuale Pomacee In fase produttiva un intervento di potatura annuale Agrumi In fase produttiva un intervento di potatura annuale	polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale degli olivi, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni; c) Eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno; per i vigneti: d) Potatura invernale dei vigneti da effettuarsi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile; e) Eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante pluriennale, tale da non danneggiare le piante, da eseguirsi almeno una volta l'anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno	caratterizzati da piante secolari di notevole mole, gli interventi di potatura vengono effettuati mediamente ogni 5 anni. Nella ordinaria gestione di vite da tavola, pomacee, drupacee e agrumi, vengono effettuati interventi annuali di potatura di produzione, secondo criteri derivati da tradizioni consolidate	
7	Difesa Integrata: <u>impiego di prodotti fitosanitari che presentano:</u> • Minore tossicità per l'uomo, escludendo quelli tossici e molto tossici e quelli che presentano frasi di rischio non pericolosi indicati nelle norme di difesa integrata • Minore tossicità per l'agrosistema, al fine di non interessare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose. • Residualità sui prodotti alimentari • Comportamento nell'ambiente considera la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. <u>Ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione</u> • adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica; • intervenendo nei momenti più indicati e suggeriti dalle tecniche di rilevamento e di monitoraggio dei parassiti	Reg. 1306/2013 - CGO 10 (Atto B9 - Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309) relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55. • Obblighi validi per tutte le aziende: - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna); - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente; - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). • Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN): - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso	Impiego di prodotti fitosanitari senza alcun criterio di selezione nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, ma su indicazioni del solo costo o di logiche di mercato. Impiego dei prodotti fitosanitari a calendario a prescindere dalle soglie di presenza dei parassiti	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

		sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalla stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2012; - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012) ; questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere: - o le informazioni sul prodotto acquistato; - o le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi. Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere: - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; - avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; - registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta. Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.		
	B) Impegni aggiuntivi			
1	a) impiego di tecniche di difesa integrata con spiccate caratteristiche di ecosostenibilità (impiego della confusione	Vedi sottoazione Produzione e valorizzazione di prodotti di qualità punto n. 7	Difesa fitosanitaria con prodotti chimici a	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

	sessuale, di preparati biologici, utilizzazione di insetti e microrganismi utili, solarizzazione in sostituzione di prodotti chimici, utilizzazione di sovesci biofumiganti nematocidi);		maggiore impatto sia per l'ambiente che per l'uomo	
2	b) impegno a non effettuare il diserbo chimico su tutta la superficie delle colture a premio	Vedi sottoazione Produzione e valorizzazione di prodotti di qualità punto n. 2	Uso di diserbo o sull'intera azienda o lungo le file In altri casi si abbina il diserbo alla lavorazione del terreno	
3	c) impiego di teli pacciamanti biodegradabili conformi alla normativa UNI 11495/2013		Utilizzo di teli non biodegradabili	
4	d) impiego di strumenti di campo per il calcolo del bilancio idrico del terreno e delle esigenze idriche della coltura:	Vedi sottoazione Produzione e valorizzazione di prodotti di qualità punto n. 5	Utilizzo di criteri empirici decisi dallo stesso agricoltore che stabilisce sia la quantità di acqua che i turni irrigui	
C) Misure straordinarie nella gestione degli oliveti per avversità fitosanitarie				
1	Lavorazione del terreno in almeno due periodi dell'anno finalizzata all'eliminazione di vegetazione spontanea, o trinciatura della suddetta vegetazione spontanea in almeno tre periodi dell'anno	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi: divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del: - Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475. - Legge 14 febbraio 1951 n. 144; - Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".		
2	Potatura delle piante con frequenza biennale o triennale in funzione delle diversi sistemi colturali olivicoli, con annuale eliminazione di polloni e succhioni e delle parti interessate da avversità fitosanitarie e successiva distruzione obbligatoria in sito della vegetazione di risulta di piccole dimensioni (frasche) proveniente dalla potatura.	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti in buone condizioni vegetative: a) Potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni. b) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale degli olivi, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;	In funzione delle diverse tipologie olivicole che caratterizzano la regione, si adottano nella normale gestione degli oliveti turni di potatura diversi. Negli areali caratterizzati da piante secolari di notevole	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

		c) Eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno;	mole, gli interventi di potatura vengono effettuati mediamente ogni 5 anni.	
3	Interventi fitosanitari con impiego di insetticidi registrati in tre periodi dell'anno (aprile, maggio- giugno, settembre-ottobre).	Dr. Guario	Dr. Guario	
D) Misure di gestione sostenibile e integrata degli oliveti				
1	Divieto di diserbo chimico sull'intera superficie aziendale, contenimento della vegetazione spontanea mediante lavorazione del terreno e/o sfalcio della stessa;	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti in buone condizioni vegetative: a) Potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni. b) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale degli olivi, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;	Nella gestione ordinaria, al fine di contenere i costi di produzione, si è diffusa in diversi areali la pratica del diserbo per la gestione delle erbe infestanti. Gli interventi si effettuano normalmente da ottobre fino a gennaio/febbraio.	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

2	Interventi di potatura delle piante con frequenza biennale o triennale in funzione dei diversi sistemi colturali olivicoli compresa l'eliminazione di polloni e succhioni e senza allontanamento della vegetazione di risulta di piccole dimensioni (frasche) proveniente dalla potatura	c) Eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno;	In funzione delle diverse tipologie olivicole che caratterizzano la regione, si adottano nella normale gestione degli oliveti turni di potatura diversi. Negli areali caratterizzati da piante secolari di notevole mole, gli interventi di potatura vengono effettuati mediamente ogni 5 anni.	
Incremento SO nei suoli				
5	a) utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Atto A3 – Direttiva	Nella gestione ordinaria la	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

	cui ai n. 1, 3, 4 e 5 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75, così come modificato dal Decreto 10 luglio 2013. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92)	86/278/CEE concernente utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 3). Oltre agli obblighi amministrativi, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 prevede che si possono utilizzare fanghi: - sottoposti a trattamento; - idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno; - esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente; - nel rispetto dei quantitativi limite triennali. Non si possono utilizzare fanghi: - su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni; - su terreni in forte pendio (superiore al 15%); - su terreni con pH molto acido (inferiore a 5); - su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento; - su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree. E' vietato l'utilizzo e spandimento dei fanghi di depurazione proveniente dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agro-alimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ricadenti all'interno delle zone ZPS. Reg. 1306/2013 - DGR n. 1788 del 1.10.2013 Adozione del Programma di Azione Nitrati - Obblighi: apporto massimo di azoto 170 Kg/ha anno nelle aree vulnerabili ai nitrati; Reg. 1306/2013 - CGO1 Art 4 e 5 (DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. A seguito della approvazione del Piano di azione, adottato con DGR n. 1788 del 1/10/2013, gli impegni da rispettare saranno quelli ivi descritti.	fertilizzazione viene effettuata basandosi su esperienze consolidate, non tenendo conto delle caratteristiche chimico fisiche del terreno ed esigenze nutrizionali della coltura praticata, utilizzando normalmente concimi chimici.	
--	---	---	---	--

		Reg. 1306/2013 - BCAA 1 (DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 5.2) a) Divieto di fertilizzazione L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica: - si intende rispettato con limite di tre metri - si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione. Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 2.2: Avvicendamento delle colture Impegno per i soli seminativi oltre i 5 anni di monosuccessione a ripristinare il livello di sostanza organica nel suolo qualora sia stato dimostrato, attraverso analisi del suolo, una sua diminuzione, attraverso interventi di sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 2.1: Gestione delle stoppie Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie si impegnano a effettuare: — letamazione o altro tipo di fertilizzazione organica; — semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale; — sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva; Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.		
--	--	---	--	--

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

6	b) archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da presentare per eventuali verifiche;	//	//	
7	c) certificati di analisi del terreno all'inizio e alla fine del quinquennio oggetto di impegno.	//	Generalmente non si effettuano analisi chimico-fisiche del terreno	
8	d) compilazione e conservazione delle schede magazzino dei fertilizzanti e della scheda delle operazioni colturali, dove previsto nelle "Norme di difesa ecosostenibile" delle Regione Puglia.	Dr. Guario		
9	e) effettuazione della pratica del sovescio in colture intercalari o consociate, utilizzando specie vegetali (es., favino, veccia, pisello, lupino) adattate agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, interrando la coltura con o senza triturazione. L'interramento deve essere effettuato in un periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. (Impegno volontario aggiuntivo)	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 2.2: Avvicendamento delle colture Impegno per i soli seminativi oltre i 5 anni di monosuccessione a ripristinare il livello di sostanza organica nel suolo qualora sia stato dimostrato, attraverso analisi del suolo, una sua diminuzione, attraverso interventi di sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 2.1: Gestione delle stoppie Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie si impegnano a effettuare: ☐ letamazione o altro tipo di fertilizzazione organica; ☐ semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale; ☐ sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;	Ordinariamente la pratica del sovescio non viene utilizzata	
Agricoltura conservativa				
10	a) introduzione della non lavorazione, ricorso esclusivo alla semina su sodo per le operazioni di impianto delle colture, cereali, erbacee industriali e foraggiere a ciclo annuale;	vedi punto 12	La preparazione del letto di semina avviene ordinariamente mediante un aratura principale (30-40 cm)	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

			e successivi lavori complementari (estirpatura + erpicature) il cui numero varia in funzione dell'annata agraria.	
11	b) le sole modalità di lavorazione consentite sono il no till e lo strip till o lavorazione a bande. Le colture erbacee seminate a file distanti tra loro più di 30 cm (es.: mais, colture industriali) possono essere seminate con macchine che eseguono una lavorazione a bande o strip till, di larghezza non superiore a 10 cm;	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine: Le lavorazioni del terreno devono essere eseguite in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Per le zone SIC e ZPS è fatto divieto di ricorrere allo sfalcio o alle lavorazioni superficiali equivalenti per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il divieto di sfalcio per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto. E' comunque fatto obbligo di realizzare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.	Vedi sopra	
12	c) i residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati;	Reg. 1306/2013 - DGR n. 1783 del 6.8.2014 Standard 2.1: Gestione delle stoppie La Regione Puglia disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale attraverso la L.R. n. 15 del 12/05/1997 "Norme in materia di bruciature delle stoppie" e s.m.i. La Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, Autorità di Gestione dei siti SIC e ZPS, disciplina, con il Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 20) la bruciatura delle stoppie per le aree ZPS. Tale regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni, prevede all'articolo 5, lettera W, il "divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1° settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e	Si effettua l'interramento previo trinciatura dei residui colturali negli impianti arborei, alternativamente vengono raccolti e asportati. Nelle coltivazione erbacee si effettua l'interramento con le operazioni ordinarie di aratura.	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

		previo parere dell'autorità di gestione delle ZPS". Per le aree classificate SIC, ai sensi della D.G.R. n. 3310 del 23/07/96 e della D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005, la bruciatura delle stoppie è regolamentata da quanto prescritto dalla competente autorità di gestione come riportato nell'allegato 6. Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie si impegnano a effettuare: – letamazione o altro tipo di fertilizzazione organica; – semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale; – sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;		
13	d) la superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di 5 anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale;	//	//	
14	d) su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia il divieto di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi;	Reg. 1306/2013 – (DGR n. 1783 del 6.8.2014 - Standard 2.2: Avvicendamento delle colture: durata massima della monosuccessione di cereali autunno-vernini pari a cinque anni. Limitatamente alle zone montane, la monosuccessione può essere interrotta con erbai costituiti da cereali minori (orzo e avena).	Ordinariamente si effettua la coltivazione delle colture erbacee (grano duro e altri cereali, pomodoro, ecc.) per più anni consecutivi sullo stesso appezzamento, fino a 5 anni.	
15	e) nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso in cui si verifichino condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.),	//	//	

PSR PUGLIA 2014 - Relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento)

	appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, purché sia evitata l'inversione dello strato superficiale di terreno;			
16	f) le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, a posizionare opportunamente il seme nel solco di semina, più eventuali altri prodotti, e a richiuderlo senza rivoltamento del terreno;	vedi punto 12	Vedi punto 12	
17	e) le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche. L'operazione può comportare per il beneficiario il seguente impegno volontario aggiuntivo:	//	Non vengono effettuate ordinariamente registrazioni delle operazioni colturali.	
18	i) introduzione di una coltura primaverile-estiva nella rotazione triennale e introduzione di cover crops.	//	Ordinariamente non si fa ricorso a cover crops. Nelle aziende cerealicole si fa spesso ricorso al maggese nudo. Le colture a ciclo primaverile estivo in comprensori non irrigui non vengono ordinariamente praticate	